



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 136 DEL 26/05/2026

OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE. PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI.

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –
Ambiente

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio –
Ambiente

Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

IL DIRIGENTE

Premesso che il "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025" richiama il "Piano nazionale di Prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) per gli anni 2020-2025", prorogato al 31/12/2026, in particolare gli interventi descritti nel secondo capitolo, articolati in: comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazioni, raccomandazioni organizzative.

Considerato il progressivo aumento di casi importati e autoctoni di Arbovirosi, al fine di garantire la predisposizione e realizzazione di azioni atte a ridurre la trasmissione autoctona di virus Dengue, Zika e Chikungunya, con nota prot. G1.2026.0019830 del 07/05/2026 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, così come riportato nella comunicazione di ATS Metropolitana Milano prot. n.119135/26 del 25/05/2026, viene sottolineato l'importanza della programmazione locale degli interventi di disinfestazione finalizzati al contenimento della presenza di zanzare e di un'adeguata informazione alla popolazione, oltre alla necessità di disporre di un sistema di sorveglianza capace di identificare con tempestività l'eventuale insorgenza di fenomeni rilevanti/focolai.

Preso atto che i comuni sono tenuti ad implementare gli interventi finalizzati al contenimento del rischio dovuto alla presenza di zanzare, nello specifico:

- Prevenzione della formazione ed eliminazione dei focolai larvali: ricerca, mappatura e rimozione dei focolai di sviluppo larvale, pulizia e manutenzione di quelli inamovibili con particolare attenzione al monitoraggio della presenza del vettore nei siti a maggior rischio (es. Tombini, cimiteri, depositi di pneumatici), bonifica ambientale e sfalcio della vegetazione.
- Interventi di disinfestazione ordinaria. Si sottolinea l'importanza che gli interventi realizzati dai Comuni siano predisposti secondo una tempistica che permetta di soddisfare l'obiettivo di tutela della salute della popolazione, ovvero nei mesi precedenti al periodo di maggior azione vettoriale (e quindi da attivarsi fin da subito) e da mantenersi costanti per tutta la stagione estiva e autunnale. Relativamente ai prodotti utilizzati per i trattamenti, fermo restando che il loro impiego deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di utilizzo a tutela dell'ambiente, dei lavoratori e dei cittadini, a parità di efficacia, devono essere scelti biocidi con effetto larvicida contenenti principi attivi con il miglior profilo tossicologico PNA 2020-2025 e relativo aggiornamento. Si consiglia

inoltre una rotazione nell'utilizzo di questi prodotti, onde evitare fenomeni di insorgenza di resistenza in popolazioni locali del vettore.

- Interventi di disinfestazione in presenza di elevate densità di zanzare e di emergenze sanitarie (trattamenti larvicidi straordinari e/o uso focale di adulticidi, in caso di necessità ed in maniera circoscritta, come raccomandato dall'Oms). In relazione alle eventuali emergenze sanitarie (es. casi confermati, possibili o probabili di Chikungunya, Dengue e Zika o Cluster di 2 a più casi di forme neuro-invasive di West Nile o Usutu) si evidenzia che gli interventi anti vettoriali dovranno essere attivati entro 24h dalla notifica ricevuta dalla ATS.
- Azioni di **comunicazione e di sensibilizzazione** per una corretta informazione preventiva alla popolazione, con l'indicazione di alcune misure di bonifica ambientale adottabili in aree private e di misure di protezione individuale. Allo scopo si segnala che apposito materiale informativo aggiornato è scaricabile dal sito web di ATS e da quello del Ministero della Salute.

Appurato che nella prevenzione delle Arbovirosi, la comunicazione del rischio, la formazione, l'informazione e l'educazione alla salute rivestono un ruolo determinante per ottenere la collaborazione della popolazione, poiché la diffusione di queste infezioni non dipende solo dalla presenza del vettore in un territorio e dalla sua densità, ma anche dalla consapevolezza dei cittadini e della collettività circa la necessità di adottare adeguate misure atte alla riduzione dei focolai di sviluppo larvale e alla protezione individuale dal rischio di contagio. Allo scopo, ATS ha predisposto del materiale informativo disponibile sul Sito www.ats-milano.it (ricerca: "zanzare").

Considerato che per ottimizzare i risultati degli interventi di lotta alle zanzare, svolti dal Comune sugli spazi pubblici, è indispensabile che gli stessi siano integrati con comportamenti dei cittadini rivolti ad eliminare ogni possibile ambiente di sviluppo dei focolai larvali presso le loro proprietà, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), della Chikungunya, Dengue e Zika;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

- visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- visto l'art.7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 modificato dall'art.16 della L. 16 gennaio 2003 n.3 e dalla L. 20 maggio 2003 n.116

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- non lasciare all'esterno piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini, non si applicano tali prescrizioni alle ovitracce inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia

larvicida. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici di:

- ispezionare, pulire e trattare, da aprile ad ottobre, con prodotti disinfestanti larvicida, le caditoie interne ai tombini presenti nei giardini e cortili nei quali deve essere impedita la formazione di acqua stagnante;
- effettuare due trattamenti invernali di disinfestazione, a distanza di 20 giorni uno dall'altro in cantine, locali caldaia, locali pompe di sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria, eseguibili in rapporto al volume dell'ambiente, attraverso l'uso di bombolette insetticide spray o avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate;

a tutti i conduttori di orti di:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuali residui di acqua e proteggendoli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto e i vivai di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- procedere ad una disinfestazione larvicida e/o adulticida mensile, da aprile ad ottobre, delle aree interessate da tale attività.

ai responsabili dei cantieri edili, di:

- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

ai consorzi, aziende agricole e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri:

qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

ORDINA ALTRESI'

a tutta la cittadinanza siano essi privati, enti e amministratori di condominio, ai proprietari, titolari o gestori di attività connessi alla produzione, conservazione o distribuzione di alimenti (come ad esempio bar, ristoranti, tavole calde, etc.) e di aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari di procedere alla disinfezione/disinfestazione, nonché di adottare tutte le azioni necessarie a fronteggiare la proliferazione di ratti, blatte, insetti e animali non tutelati e dannosi in genere.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. N°104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La sanzione per la mancata osservanza della presente ordinanza è determinata in un minimo di **€ 25 ad un massimo di € 500**

La Polizia Locale è tenuta a far rispettare la presente ordinanza.

**Sesto San Giovanni, li
26/05/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(DI GIORGIO ANTONIO)
con firma digitale**